

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DELLA PROPOSTA DI CANDIDATURA PER LA DESIGNAZIONE E NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE PUGLIA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE PINO PASCALI – MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA

La Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 242, Legge Regionale 31 dicembre 2024, n. 42, indice l'Avviso pubblico per l'acquisizione della candidatura per le nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione Puglia in enti, aziende, agenzie, società partecipate e altri organismi pubblici dipendenti della Regione.

L'Avviso ha lo scopo di raccogliere le proposte di candidature per la copertura dell'incarico di rappresentanza regionale presso la **Fondazione Pino Pascali - Museo d'Arte Contemporanea**, con sede legale in Polignano a Mare (Ba), nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pari opportunità e prevenzione della corruzione.

Art. 1

Incarichi oggetto di designazione e nomina

Il presente Avviso è rivolto all'acquisizione della candidature per la designazione di seguito riportata:

Table 1

Denominazione	Organo Amministrativo	Incarico	Compenso Annuo lordo	Durata incarico
Fondazione Pino Pascali – Museo d'Arte Contemporanea	Consiglio di Amministrazione	Consigliere	È determinato dal Consiglio di Amministrazione (art. 11, co. 2, lett. p) e art. 23 dello Statuto della fondazione)	Tre anni con decorrenza dalla data del suo insediamento

Art. 2

Requisiti professionali di ammissione

- Il candidato deve essere in possesso dei requisiti specifici stabiliti dalla normativa di settore e dagli ordinamenti dei soggetti giuridici o degli organismi presso il quale è nominato:
Requisiti specifici preferenziali: esperienza maturata nel settore delle politiche culturali, competenze gestionali e strategiche;
Titoli di studio: laurea in aree disciplinari Economiche o Giuridiche o Culturali e/o Manageriali.

Art. 3

Requisiti di Autonomia

- Non possono ricoprire la carica di cui al presente Avviso, coloro i quali rivestono incarichi di governo di livello nazionale e locale o sono membri del Parlamento nazionale ed europeo ovvero dei consigli regionali o di enti locali con popolazione superiore a 15 mila abitanti.
- Non può assumere la carica di componente dell'organo amministrativo chi, nel corso del mandato precedente è stato componente dell'organo di controllo della Fondazione Pino Pascali. Museo d'Arte contemporanea.

Art. 4

Cause di inconferibilità o di incompatibilità alla designazione o nomina

1. Non possono essere designati/nominati a ricoprire l'incarico di cui al presente Avviso i soggetti che si trovino in una o più delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità, legale o statutaria, ovvero in uno dei divieti stabiliti dal D.lgs. n. 39/2013, dal D.lgs. n. 175/2016 e da ogni altra vigente normativa in materia.
2. Non possono essere designati o nominati a ricoprire l'incarico di cui al presente Avviso:
 - a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nei sei mesi precedenti la nomina, incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali in partiti o movimenti politici;
 - b) i candidati non eletti alle elezioni regionali, per i cinque anni successivi all'elezione stessa.
3. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia, non può essere nominato nelle cariche di cui al presente avviso, versando in una situazione di conflitto di interessi con riferimento all'incarico stesso, ovvero con il soggetto giuridico al quale la nomina si riferisce:
 - a) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Fondazione;
 - b) chi ha lite pendente, a titolo personale ovvero come titolare della rappresentanza legale di un soggetto che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con la Fondazione o ha causato danno alla stessa (art. 19, co. 2 dello statuto della Fondazione);
 - c) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale con la Fondazione o con altri soggetti operanti nel medesimo settore di attività dell'organismo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio, i parenti o affini entro il terzo grado;
 - d) chi ha svolto attività di cui alla precedente lettera c) nei due anni precedenti all'avvio della procedura di nomina; egualmente la nomina è preclusa se, nei due anni precedenti la nomina, nelle attività di cui alla precedente lettera c) hanno preso parte il coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio, i parenti o affini entro il terzo grado.

Art. 5

Requisiti di onorabilità

1. Le nomine di competenza regionale di cui al comma 1, art. 242, L.R. n. 42/2024, soggiacciono, in quanto applicabili, alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*) e della normativa nazionale e regionale in materia di inconferibilità e incompatibilità. In ogni caso, anche in attuazione della normativa nazionale, non possono essere designati/nominati a ricoprire gli incarichi di cui al presente avviso, in particolare:
 - a) coloro che si trovino in stato di interdizione dai pubblici uffici, di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, anche emessa su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva per uno dei reati previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ovvero dal titolo XI del libro V del codice civile, salvi gli effetti dell'estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale e della riabilitazione;
 - c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'articolo 15, commi 3 e 4 del medesimo decreto.

Art. 6

Divieto di cumulo e limitazioni al conferimento

1. Gli incarichi in enti, aziende, società partecipate e altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione, ai sensi dell'articolo 242, comma 16, L.R. n. 42/2024, non sono tra loro cumulabili, fatta eccezione per quelli non retribuiti e fatto salvo quanto previsto dal comma 17, articolo 242, L.R. n.42/2024.
2. In caso di conferimento di una nuova nomina l'interessato deve dimettersi dal precedente incarico entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento, in assenza di dimissioni è dichiarato decaduto dalla nuova nomina ai sensi del comma 19, articolo 242 L.R. n. 42/2024.
3. Ai sensi dell'articolo 242, comma 17, non è consentita, per un periodo di due anni, la designazione/nomina qualora vi sia stata permanenza presso il medesimo ente o organismo per due mandati consecutivi, in una stessa carica o in cariche diverse, anche nel caso di interruzione anticipata del mandato rispetto alla durata naturale dell'incarico.
4. Nel caso di mandati svolti in cariche diverse, questi si considerano consecutivi quando dalla fine del primo e l'inizio del secondo intercorre un periodo inferiore a dodici mesi.
5. Il divieto di cui al comma 17 dell'articolo 242 L.R. n.42/2024 non opera nel caso in cui il mandato sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico.
6. Ai fini del presente avviso si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale Puglia 31 dicembre 2024, n. 42.

Art. 7

Presentazione della candidatura

1. La proposta di candidatura, accompagnata da una relazione che giustifichi la designazione, ai sensi del comma 10 dell'art. 242 L.R. n. 42/2024, deve essere presentata alla Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti, quale struttura competente per l'istruttoria della procedura di designazione/nomina, secondo i termini stabiliti nel presente Avviso, da parte:
 - a) delle organizzazioni sindacali regionali;
 - b) delle associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Puglia nei settori interessati;
 - c) delle università e istituti di ricerca;
 - d) degli ordini professionali aventi sede in Puglia;
 - e) dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dei consiglieri regionali;
 - f) ciascun componente Giunta regionale;
 - g) della persona direttamente interessata alla candidatura;
 - h) di almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione Puglia.
2. Le proposte di candidatura e le procedure di designazione/nomina devono rispettare il principio di parità di genere e sono effettuate nel rispetto dell'articolo 6 dello Statuto della Regione Puglia e della normativa vigente in materia.

Art. 8

Documentazione delle proposte di candidatura

1. La proposta di candidatura deve riportare:
 - a) l'indicazione di dati anagrafici e di residenza;
 - b) *curriculum* degli studi e delle esperienze professionali attestante il possesso di eventuali requisiti richiesti dal presente Avviso, nonché l'elenco delle cariche pubbliche e/o degli incarichi presso enti, aziende, società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte in pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e nei cinque anni precedenti e l'indicazione di cariche elettive e non elettive ricoperte e di eventuali condanne penali o carichi pendenti;
 - c) indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti o strumentali nei cinque anni precedenti;
 - d) attestazione di possesso dei requisiti richiesti;
 - e) dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico;

- f) dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgono di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione;
- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità o conflitto di interessi o di incompatibilità previsti dal presente Avviso e dalle leggi che regolano le singole nomine, dalla normativa nazionale in materia, ovvero dichiarazione con cui il candidato attesta l'eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.
2. Sono dichiarate inammissibili le proposte prive o carenti della documentazione di cui al presente articolo o risultate incomplete allo scadere del termine indicato dal presente Avviso.

Art. 9

Termini e modalità di presentazione della candidatura

1. La proposta di candidatura, redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente Avviso, dovrà pervenire all'attenzione della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti ed essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo culturaeturismo.innovazione.regione@pec.rupar.puglia.it.
2. La proposta di candidatura deve:
 - essere presentata **entro e non oltre le ore 24:00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso sul BURP**. Se il termine coincide con un sabato o un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo;
 - riportare l'indicazione, nell'oggetto, della seguente dicitura: **"AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DELLA PROPOSTA DI CANDIDATURE PER LA DESIGNAZIONE E NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE PUGLIA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE PINO PASCALI – MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA"**.
3. La proposta di candidatura deve indicare:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, recapito e codice fiscale della persona direttamente interessata, l'indirizzo di posta elettronica certificata per la ricezione di eventuali comunicazioni;
 - b) cognome, nome, data e luogo di nascita, recapito e codice fiscale del soggetto, qualora diverso dalla persona direttamente interessata, che presenta la candidatura, l'indirizzo di posta elettronica certificata per la ricezione di eventuali comunicazioni;
 - c) il possesso dei requisiti richiesti per la candidatura, come indicati nel presente Avviso.

Nella proposta di candidatura il candidato deve altresì dichiarare:

- a) di aver preso visione dell'Avviso e di tutte le norme in esso contenute e di accettarle incondizionatamente;
- b) di essere a conoscenza che, al conferimento dell'incarico, dovrà fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e reddituale, ai sensi del presente Avviso e delle norme dallo stesso richiamate;
- c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni situazione sopravvenuta che possa dar luogo a inconferibilità, incompatibilità, conflitto d'interesse, ovvero il sopravvenire di variazioni di dati e informazioni resi, in merito a possibili situazioni di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interesse;
- d) di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati dalla Giunta Regionale come indicato nell'informativa riportata nel modello di proposta di candidatura, allegato al presente atto, nell'ambito della procedura e per le finalità di cui all'Avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla

protezione dei dati) e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, s.m.i. Codice in materia di protezione dei dati personali.

4. All'istanza per la candidatura, a pena di inammissibilità, è allegato il *curriculum* formativo e professionale preferibilmente in formato europeo, dal quale si evinca chiaramente il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'Avviso.
5. L'istanza per la candidatura e il *curriculum* formativo e professionale devono essere sottoscritti preferibilmente con firma digitale, e autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto.
6. Le sottoscrizioni con firma autografa dell'istanza e della documentazione allegata sono presentate, a pena di esclusione, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del candidato, ai sensi dell'art. 38 del citato D.P.R. n. 445/2000.
7. I dati personali contenuti nel *curriculum* devono risultare adeguati, pertinenti, e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità della pubblicazione (escludendo dati personali quali foto, residenza, recapiti telefonici e telematici privati, codice fiscale).
8. **Le domande pervenute oltre il suddetto termine (art. 2) o con modalità diverse da quella sopra indicata non saranno ritenute ammissibili.**

Art. 10

Procedimento di designazione/nomina e durata degli incarichi

1. La designazione/nomina di cui al presente Avviso è sottoposta al preventivo parere da parte del Consiglio regionale, ai sensi del comma 6 dell'art. 242, L.R. n. 42/2024.
2. La Giunta comunica alla Commissione consiliare competente la designazione/nomina che intende effettuare, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, tra quelle ricevute in seguito alla pubblicazione dell'avviso, corredate della documentazione di cui all'articolo 8 del presente Avviso e di una relazione che illustri i motivi che giustificano la proposta di candidatura in relazione ai fini e agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire e ai criteri di capacità professionale e le procedure seguite per addivenire alla indicazione della candidatura.
3. La Commissione consiliare competente, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, esprime il parere preventivo e può formulare eventuali osservazioni. La Commissione può procedere all'audizione del candidato al fine di acquisire elementi utili alla valutazione.
4. Trascorso il termine suddetto senza che la Commissione abbia espresso il parere, la Giunta procederà ad effettuare la nomina. In caso di osservazioni della Commissione, l'atto di nomina deve dare atto del loro accoglimento oppure esplicitare le motivazioni del loro mancato accoglimento.
5. L'incarico oggetto del presente Avviso ha durata triennale, con decorrenza dalla data di insediamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dello Statuto della Fondazione.

Art. 11

Cause di decadenza e revoca

1. Ove si accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di inconferibilità o di conflitto di interessi di cui al comma 14, art. 242 della L.R. n. 42/2024, la Giunta regionale procede alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dall'incarico con provvedimento motivato. La Giunta regionale ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza al momento dell'accettazione o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui al comma 14, art. 242 della L.R. n.42/2024 (artt. 4 e 5 del presente Avviso), invita l'interessato a rimuovere la situazione di incompatibilità, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente l'esercizio delle funzioni incompatibili. Qualora tale situazione non sia rimossa entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito, l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento motivato. La decadenza dall'incarico è altresì pronunciata:

- a) nei casi di cumulo di incarichi di cui al comma 16, art. 242 della l.r. 42/2024 (art. 6 del presente Avviso) se l'interessato non si sia dimesso dal precedente incarico entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di nuova nomina;
 - b) nei casi di cui all'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 1982, n. 37 (*Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di alcuni Enti*);
 - c) nel caso in cui si accerti che il designato/nominato abbia reso dichiarazioni mendaci nelle attestazioni di cui al comma 11 articolo 242, L.R. n.42/2024.
2. La revoca dell'incarico può essere disposta:
- a) ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione;
 - b) ove la funzione affidata risulti espletata disattendendo le direttive dettate dalla Regione o in contrasto con esse;
 - c) in caso di violazione degli ulteriori doveri di cui al comma 18, art. 242 della L.R. 42/2024.
3. La revoca è disposta, con provvedimento motivato, dalla Giunta regionale. Il provvedimento di revoca comporta l'impossibilità di conferire allo stesso soggetto altri incarichi per le nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione Puglia presso enti, aziende, agenzie, società partecipate e altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione per due anni.
4. I provvedimenti di decadenza e di revoca vengono adottati a seguito di contraddittorio con l'interessato e vengono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
5. Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 39/2013 per le cause di inconferibilità, coloro che sono stati condannati o sottoposti a misure di prevenzione con provvedimento non definitivo per una delle fattispecie di cui al comma 14, lett. b) e c), art. 242 della L.R. 42/2024, sono sospesi di diritto dagli incarichi conferiti fino all'emanazione del provvedimento definitivo.-La Giunta regionale ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza della causa di sospensione, provvede a dichiarare la sospensione e a effettuare la sostituzione a norma del comma 21, art. 242 della L.R. 42/2024 per la durata della sospensione stessa.

Art. 12

Espletamento del mandato

1. Nell'espletamento del proprio mandato, il soggetto nominato ai sensi del presente Avviso, rappresenta la Regione nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pino Pascali - Museo d'Arte Contemporanea ed è tenuto ad attenersi agli indirizzi e agli atti della programmazione regionale e alle direttive impartite dall'organo che lo ha nominato, fermo restando l'osservanza delle disposizioni di legge.
2. Il nominato è altresì tenuto ad inviare alla Giunta regionale una relazione annuale sull'attività svolta; è altresì tenuto a riferire, a pena di revoca, sull'attività svolta, ogni volta che lo richiede il Presidente del Consiglio, su iniziativa propria o di almeno due presidenti di Gruppo o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, su iniziativa della Commissione consiliare competente o del Presidente della Giunta.
3. Il nominato ha l'obbligo:
 - a) di astenersi dal prendere parte alle decisioni degli organi dei quali è componente, quando le stesse possano procurare, direttamente o indirettamente, vantaggi patrimoniali o di altro genere a sé medesimo, al coniuge o convivente more uxorio e ai parenti o affini entro il secondo grado;
 - b) di non adottare, rispetto a obblighi derivanti dalla legge o da altra fonte del diritto, condotte omissive suscettibili di determinare i medesimi effetti di cui alla precedente lettera a).
4. Durante l'espletamento del mandato, l'interessato è tenuto a comunicare il sopravvenire di cause di inconferibilità, di conflitto di interessi, di incompatibilità o di sospensione di cui al presente Avviso.

Art. 13

Dichiarazioni e decadenze

1. Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, il nominato deve comunicare per iscritto alla Giunta la propria accettazione, dichiarando al contempo:
 - a) l'insussistenza di condizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del presente Avviso;
 - b) l'inesistenza di limitazioni riferite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del presente Avviso;
 - c) la consistenza del proprio patrimonio all'atto della nomina;
 - d) l'intervenuta dichiarazione di tutti i redditi ai fini fiscali, con l'indicazione dell'importo totale degli stessi.
2. La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza, salvo che non possa essere riconosciuta una colpa lieve o la buona fede.
3. Entro novanta giorni dalla cessazione dell'incarico, il nominato è tenuto a trasmettere le dichiarazioni di cui al presente articolo, lettera d) e una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 della l.r. 37/1982.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. La Regione Puglia, in qualità di titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali con modalità prevalentemente cartacee e informatiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.
2. I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui l'interessato svolge l'incarico per il quale propone la candidatura e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività o della intervenuta revoca dell'incarico, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
3. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
4. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

Art. 15

Pubblicità

1. A seguito delle nomine, i dati personali del nominato verranno pubblicati nell'Albo pretorio telematico e sul Sito istituzionale della Regione, ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza.
2. Saranno altresì pubblicate le dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 16

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia all'art. 242 della legge regionale n. 42/2024.

Art. 17

Responsabile del procedimento

1. La Responsabile del procedimento del presente Avviso pubblico è il funzionario Anna Maria Rizzi, e-mail am.rizzi@regione.puglia.it